

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 23

(Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

(1)(2)

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2012

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016